

Articolo 6 – Fornitori di servizi

1. a) Limitatamente alla Misura 2 lett. a) (acquisizione di servizi di consulenza in tema di impresa 4.0), fermo restando che l'acquisizione di servizi di consulenza di cui alla Misura 2 lett. a) può essere finanziata unicamente se direttamente ed esclusivamente collegata all'acquisto di beni strumentali di cui alla Misura 1, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MISE);
- Start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PML innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- Ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, del presente Bando. IH fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della presentazione della domanda di contributo.

b) Limitatamente alla Misura 2 lett. b) (acquisizione di servizi di consulenza in tema di transizione ecologica) [impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

1. EGE - Esperti in Gestione dell'Energia - certificati a fronte della norma UNI GEI 11339 da enti accreditati;
2. Energy Service Company (ESCO) certificata UNI GEI 11352;
3. Società o Enti (iscritti al Registro Imprese o al REA) specializzati in servizi di consulenza nell'ambito della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e dell'utilizzo economico delle risorse (risultante da visura camerale);
4. Energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui alla Misura 2 lett. b);
5. Relativamente ai servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi esclusivamente di enti di formazione (es_ agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Afta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ESO 9001:2015 per il

settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.

Il fornitore di servizi di consulenza per la misura 2 lett. b) è tenuto a produrre una autocertificazione attestante l'appartenenza ad una delle sopracitate categorie, da consegnare all'impresa beneficiaria prima della presentazione della domanda di contributo, poiché richiesta tra la documentazione da allegare alla pratica telematica [rif. art 8, comma 2).

2. I fornitori dei beni e/o dei servizi di consulenza non possono essere soggetti beneficiari del contributo di cui al presente Bando per le medesime tipologie di intervento di cui sono fornitori.
3. Non possono essere fornitori imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenza azionaria nella corposa posizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti; e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
4. I titolari/rappresentanti legali/soci delle imprese fornitrici di beni e/o servizi non devono essere in rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado sia in linea retta che collaterale con i titolari/rappresentanti legali/soci dell'impresa richiedente il contributo.
5. Non possono essere fornitori imprese/enti che presentano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti che siano nel contempo dipendenti della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso - Belluno oppure componenti della Giunta camerale.

²La normativa non si applica alle imprese individuali, alle fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e la formazione tecnologica e agli enti e alle associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, alle associazioni di promozione sociale, agli enti di volontariato, alle organizzazioni non governative, alle cooperative sociali, alle associazioni sportive dilettantistiche nonché alle associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.